

Tribunale di Torino, 21 gennaio 2009 – Est. Di Capua.

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi

Procedimento civile – Sentenze del giudice di pace – Appellabilità – Criteri – Valore non superiore ad euro 1.100,00 – Decisione secondo equità – Irrilevanza.

In tema di impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto degli art. 339, comma 3, e 113, comma 2, cod. proc. civ., sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di € 1.100,00=, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e ss. cod. proc. civ. in tema di competenza. (edc)

IL CASO.it

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ED ESPOSIZIONE DEI FATTI

§ In primo grado.

-Con atto di citazione datato 08.02.2005, ritualmente notificato in data 11.02.2005, la sig.ra F. D. M. conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Moncalieri il COMUNE DI N., in persona del Sindaco pro tempore, esponendo che in data 02.02.2004 l'autovettura FIAT PUNTO tg. * di sua proprietà e condotta dal sig. M. G. percorreva la via * in N. allorché, giunta in corrispondenza del numero civico *, incappava in una profonda buca presente sulla strada e non segnalata, subendo danni meccanici e di carrozzeria pari ad € 800,00=.

Pertanto, la sig.ra F. D. M. concludeva chiedendo di dichiarare che il fatto si era verificato per colpa esclusiva del COMUNE DI N. e di condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni, pari ad € 800,00=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

-Si costituiva il COMUNE DI N., in persona del Sindaco pro tempore, domandando la chiamata in causa della società F. A. S.p.a., chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e, in via subordinata, la condanna della società F. A. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenerlo indenne dalle eventuali domanda vittoriose di parte attrice.

-Si costituiva la società F. A. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domandando a sua volta la chiamata in causa della ASSICURAZIONE S.p.a., chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e, in via subordinata, la condanna della società ASSICURAZIONE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in manleva e garanzia della società F. A. S.p.a.

-Si costituiva infine la società ASSICURAZIONE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle domande contro di lei proposte.

-Veniva quindi svolta attività istruttoria, attraverso l'escussione di alcuni testimoni.

-Con sentenza n. 398/06 datata 13.07.2006, depositata in pari data, il Giudice di Pace di Moncalieri, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, dichiarava che l'incidente in questo e aveva avuto luogo per fatti e colpe concorrenti in pari misura del sig. M. G. e della società F. A. S.p.a. e condannava la società ASSICURAZIONE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di garante ed in manleva della società F. A. S.p.a., nella sua qualità di custode della strada comunale, ed il COMUNE DI N., in persona del Sindaco pro tempore, nella sua qualità di proprietaria della strada comunale, in solido tra loro, a risarcire alla sig.ra F. D. M. la somma di € 400,00 per i danni al veicolo di sua proprietà, oltre interessi legali.

§ In grado di appello.

-Con atto di citazione datato 05.10.2007, ritualmente e tempestivamente notificato, la società ASSICURAZIONE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la citata sentenza del Giudice di Pace di Torino, chiedendo

l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.

IL CASO.it

Parte appellante fondava l'appello su due motivi di impugnazione:

-erroneità in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace per aver dichiarato di non poter statuire sulla pretesa inosservanza da parte della società F. A. S.p.a. degli obblighi contrattualmente assunti con il COMUNE DI N. (causa di esclusione della garanzia assicurativa) per non essere agli atti detta convenzione;

-erroneità in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace per aver poi fondato la propria decisione sulla base di una testimonianza che non avrebbe dovuto trovare cittadinanza nel processo e senza che fosse risultato il fatto storico nella sua reale verifica.

-Si costituiva la parte appellata COMUNE DI N., in persona del Sindaco pro tempore, depositando comparsa di costituzione e risposta, eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

-Si costituiva altresì la parte appellata società F. A. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando comparsa di costituzione e risposta, eccependo a sua volta l'inammissibilità dell'appello e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

-Si costituiva infine anche la parte appellata sig.ra F. D. M., depositando comparsa di costituzione e risposta, eccependo a sua volta l'inammissibilità dell'appello e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

-All'udienza in data 26.09.2008 il Giudice, fatte precisare alle parti le conclusioni così come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., richiamato dall'art. 352, comma 1°, c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Sull'eccezione preliminare e/o pregiudiziale proposta dalle parti appellate di inammissibilità dell'impugnazione.

Come si è detto, tutte e tre le parti appellate hanno eccepito, in via preliminare e/o pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ASSICURAZIONE S.p.a., ai sensi dell'art. 339, 3° comma, c.p.c., trattandosi di sentenza del Giudice di Pace pronunciata secondo equità ex art. 113, 2° comma, c.p.c. .

L'eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento.

I. Invero, ai sensi dell'art. 113, 2° comma, c.p.c.:

"Il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile".

La Corte Costituzionale, con Sent. n. 206/2004, ha poi dichiarato il suddetto comma costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che il Giudice di Pace debba osservare i principi informatori della materia.

L'art. 339, ultimo comma, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 40/2006, dispone quanto segue:

"Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia".

II. Nel caso di specie, la causa di risarcimento danni decisa dal Giudice di Pace in primo grado non eccede il valore di "millecento euro", tenuto conto che:

-parte attrice aveva chiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento danni pari ad € 800,00= (riconosciuti poi dal Giudice di Pace nella misura di € 400,00)=;

-ai sensi dell'art. 10 c.p.c., il valore della causa si determina dalla domanda e, a tale effetto, "le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale";

-ai sensi dell'art. 14, 1° comma, c.p.c., "nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito".

IL CASO.it

III. Pertanto, nel caso di specie, tenuto conto del disposto del citato art. 113, 2° comma, c.p.c., la causa decisa dal Giudice di Pace in primo grado deve ritenersi decisa "secondo

equità”.

Inoltre, tale causa non deriva da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 c.c. .

E' ben vero che il contratto di assicurazione stipulato tra la ASSICURAZIONE S.p.a. a la società F. A. S.p.a. (e prodotto in copia dalla prima sub doc. 1 nel giudizio di primo grado) contiene anche un riferimento agli artt. 1341 e 1342 c.c..

Senonché, si deve in primo luogo osservare che il rapporto principale dedotto dalla parte attrice nel giudizio di primo grado aveva natura extracontrattuale.

In secondo luogo, deve ritenersi che l'inserimento in tale polizza di clausole aggiuntive predisposte ad hoc per quel particolare contratto e per quel particolare cliente sia sufficiente ad escludere che il rapporto negoziale portato all'attenzione del Giudice di Pace in primo grado rientri tra quelli per cui l' art. 113, 2° comma, c.p.c. vieta il giudizio secondo equità.

IV. Non rileva, poi, che nella Sentenza impugnata non vi sia menzione del giudizio equitativo né che, di fatto, nel motivare la propria decisione, il Giudice di Pace abbia inteso applicare le regole di diritto poste dal codice civile.

Deve, infatti, condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui, in tema di impugnazione di sentenze del Giudice di Pace, in base al combinato disposto dagli art. 339, 3° comma, e 113, 2° comma, c.p.c. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace in controversie non eccedenti il valore di € 1.100,00=, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e ss. c.p.c. in tema di competenza. Ne consegue che, quando la controversia abbia ad oggetto un bene mobile, il valore della causa va determinato secondo le previsioni dell'art. 14 c.p.c., per cui soltanto in mancanza della indicazione di essa da parte dell'attore si presume di valore pari al limite massimo della competenza del Giudice adito, limite entro il quale la pronuncia di condanna va contenuta per non incorrere nel vizio d'ultrapetizione, rimanendo escluso che essa possa considerarsi resa in base ad equità (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 01 marzo 2007, n. 4890 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. III, 31 luglio 2006, n. 17430 in Giust. civ. Mass. 2006, 9).

In altre parole, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del Giudice di Pace va effettuata in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli art. 10 seg. c.p.c.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto («contratto di massa» o meno) e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto) (cfr. in tal senso: Cass. civile, 9 novembre 2006, n. 23896).

V. Infine, si deve osservare che, nella sentenza di primo grado, non possono ravvisarsi violazioni di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero di principi regolatori della materia (cfr. il citato art. 339, ultimo comma, c.p.c.).

Invero, la parte appellante ha dedotto i seguenti due motivi di impugnazione:

-erroneità in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace per aver dichiarato di non poter statuire sulla pretesa inosservanza da parte della società F. A. S.p.a. degli obblighi contrattualmente assunti con il COMUNE DI N. (causa di esclusione della garanzia assicurativa) per non essere agli atti detta convenzione;

-erroneità in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace per aver poi fondato la propria decisione sulla base di una testimonianza che non avrebbe dovuto trovare cittadinanza nel processo e senza che fosse risultato il fatto storico nella sua reale verificaione.

Con riguardo a quest'ultimo motivo di impugnazione, si deve osservare che:

-il teste M. G. è stato correttamente dichiarato incapace di testimoniare, in osservanza dell'art. 246 c.p.c. e, dunque, delle norme procedurali;

-il Giudice di Pace ha quindi fondato il proprio convincimento sulla base dei documenti prodotti;

-in particolare, il verbale redatto dalla Polizia Municipale di N. si fonda non solo sulla dichiarazione resa dal sig. M. G., bensì anche e soprattutto sullo stato dei luoghi (e, in particolare, sulla effettiva presenza della buca pari a cm. 95 x 55 profonda circa 10 cm.) e sui danni riportati dal veicolo, direttamente osservati e constatati dagli agenti verbalizzanti (cfr. doc. 1 prodotto da parte attrice in primo grado);

-quindi, anche sotto tale profilo non è ravvisabile alcuna violazione di norme sul

procedimento.

VI. Pertanto, la sentenza del Giudice di Pace risulta inappellabile e, conseguentemente, in accoglimento dell'eccezione proposta dalle parti appellate, l'appello proposto dalla società ASSICURAZIONE S.p.a. dev'essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 339, 3° comma, c.p.c. .

2) Sulle spese processuali del presente giudizio in grado di appello.

Stante la soccombenza di parte appellante, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alle parti appellate costituite le spese processuali del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 28858/07 RG promossa dalla società ASSICURAZIONE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore (parte appellante) contro il COMUNE DI N., in persona del Sindaco pro tempore, la società F. A. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore e la sig.ra F. D. M. (parti appellate), nel contraddittorio delle parti:

1) Dichiaro inammissibile l'appello proposto dalla società ASSICURAZIONE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza del Giudice di Pace di Moncalieri n. 398/06 datata 13.07.2006, depositata in pari data, ai sensi dell'art. 339, 3° comma, c.p.c..

IL CASO.it

2) Dichiaro tenuta e condanna parte appellante società ASSICURAZIONE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte appellata costituita COMUNE DI N., in persona del Sindaco pro tempore, le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.346,38= (di cui Euro 489,00= per diritti, Euro 567,00= per onorari ed il resto per spese e per rimborso spese generali ai sensi della Tariffa Forense), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

3) Dichiaro tenuta e condanna parte appellante società ASSICURAZIONE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte appellata costituita società F. A. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.539,00= (di cui Euro 533,00= per diritti, Euro 835,00= per onorari ed il resto per rimborso spese generali ai sensi della Tariffa Forense), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

4) Dichiaro tenuta e condanna parte appellante società ASSICURAZIONE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte appellata costituita sig.ra F. D. M. le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.346,38= (di cui Euro 489,00= per diritti, Euro 567,00= per onorari ed il resto per spese e per rimborso spese generali ai sensi della Tariffa Forense), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Torino, in data 08 gennaio 2009.

Deposita in data 21.01.2009